

Sent. n. 1715/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
sezione 1^a civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Vittorio Rossi

Presidente

dott. Daniela Bruni

Consigliere

dott. Paola Di Francesco

Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 1002/2015 R.G., promossa con ricorso ex art. 18 l.fall. depositato il 24 aprile 2015

da

P W s.r.l. (), in persona del legale rappresentante Luca Perino, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Toso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in , giusta procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

FALLIMENTO P W s.r.l., in persona del curatore, non costituito in giudizio; **IL CASO.it** **RESISTENTE**
e contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Scanferlato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Pasqualin, in , giusta procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 29 giugno 2015;

RESISTENTE

In punto: reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza n. 24/2015 del tribunale di Padova

Causa discussa all'udienza del 2 luglio 2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza qui impugnata ex art. 18 l.fall. il tribunale di Treviso ha dichiarato in data 18 marzo 2015, su ricorso della Banca del Monte dei Paschi di Siena (d'ora in avanti, per brevità "la Banca"), il fallimento della P W s.r.l. in liquidazione, non comparsa all'udienza ex art. 15 l.fall.

1
[Handwritten signature]

SENT. N. 1715/15
DEP. MINUTA 02/07/15
N. 1002/15
DEPOSITATA il 6 LUG. 2015
N. 2102
N. 1653
OGGETTO: OPP. ACCA.
il 24 SET. 2015
FALLORENTA



I giudici di prime cure hanno evinto la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dalla documentazione acquisita e, in particolare, lo stato di insolvenza è stato desunto dal mancato pagamento del credito vantato dalla Banca istante, dalla cessazione dell'attività d'impresa e dalla cancellazione della società da registro delle imprese, nonché dall'assenza di attivo patrimoniale con il quale la società potesse far fronte alla esposizione debitoria.

Con un unico articolato motivo la reclamante deduce la nullità della notificazione del ricorso ex art. 6 l. fall. e del pedissequo decreto di convocazione avanti il tribunale di Treviso, e la conseguente nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. In via subordinata eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 15 l.fall., per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, "per la sola ipotesi di istanza di fallimento di impresa cessata, che la notifica dell'istanza debba essere eseguita nelle forme di cui all'art. 137 e ss. c.p.c. al domicilio dell'ultimo legale rappresentante dell'impresa fallenda".

Si afferma, difatti, che la domanda di cancellazione è stata depositata in data 12 agosto 2014 e che la casella di posta elettronica certificata è stata disattivata il 13 agosto 2014, come pure che la sede legale era stata abbandonata, onde non v'era alcun soggetto legittimato a ricevere gli atti, donde la nullità della notificazione effettuata secondo le modalità previste dall'art. 15, co. 3, l.fall.

La Banca resiste all'impugnazione, della quale chiede il rigetto. Non si è costituita in giudizio la curatela fallimentare, nonostante la ritualità della notificazione.

Il reclamo è fondato, per la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione della debitrice, ai sensi dell'art. 15 l.fall.

Come ricordato da questa corte nella sentenza n. 1175/2015, la giurisprudenza di legittimità attribuisce rilievo alla sede legale della società, ai fini della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, nonostante si sia verificato il fenomeno della estinzione ex art. 2495, co. 2, c.c. Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui *"la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantiene, in virtù di una fictio iuris postulata dalla L. Fall., art. 10, la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle eventuali successive fasi impugnatorie, quanto nella eventuale conseguente procedura concorsuale"*. Dunque, "[...] il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, 1° comma, c.p.c." (Cass., sez. I, 06-11-2013, n. 24968, in motivazione).

La collocazione temporale della controversia decisa dalla pronuncia sopra indicata ha reso superflua, all'evidenza, la verifica della tenuta del principio ivi affermato con



riferimento alle mutate modalità del procedimento notificatorio delineato dall'art. 15, co. 3, l. fall., novellato dall'art. 17 d.l. n. 179/2012. E' necessario, pertanto, interrogarsi sulla validità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento volto alla dichiarazione di fallimento effettuata, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, nel caso in cui sia intervenuto, come nel caso di specie, il fenomeno estintivo di cui all'art. 2495, co. 2, c.c.


La notifica in via telematica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Privo di rilievo, ai fini della conoscenza legale dell'atto, è il momento nel quale il destinatario prende visione del documento trasmessogli, poiché il perfezionamento della notifica si attua mediante la trasmissione del documento secondo le modalità tecniche previste per l'uso della posta elettronica certificata, attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore del servizio del destinatario. La trasmissione così effettuata produce, infatti, gli effetti di cui agli artt. 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale, ma l'obbligo di dotarsi di indirizzo p.e.c., ai sensi dell'art. 16 d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sorge per effetto della iscrizione nel registro delle imprese (*"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali."*).

E' necessario, pertanto, distinguere la fattispecie in cui, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata sia ancora attivo al momento dell'invio dell'atto, dal caso in cui vi sia stata disattivazione della relativa casella – disattivazione che non opera automaticamente, per il solo fatto che l'impresa si è cancellata dal registro – .

Nella prima ipotesi vi è un soggetto abilitato a ricevere il ricorso per la dichiarazione di fallimento, così che l'eventuale inerzia dello stesso non incide sulla validità del procedimento notificatorio, perché la casella di posta elettronica in funzione mantiene, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese, valenza di "domicilio elettronico" della stessa.

Nel diverso caso, invece, in cui l'indirizzo di posta elettronica non sia più in funzione – in quanto disattivato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese – , difetta il luogo della notifica, ovverosia la casella di posta elettronica dedicata alla ricezione di atti.

L'art. 15, co. 3, l. fall. prende in considerazione l'eventualità che *"per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo"*, ponendo in rigorosa sequenza gli atti successivi, ma l'operatività della norma presuppone la permanenza dell'obbligo di mantenere attivo l'indirizzo di posta elettronica, vale a dire

 3



la iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso di specie, la casella è stata disattivata per mancato rinnovo in data 14 agosto 2014 (doc. 6 della reclamante) e la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 28 agosto 2014, a seguito di domanda presentata il 12 agosto 2014. E' la stessa Banca ad ammettere che la notifica a mezzo pec non avrebbe mai potuto perfezionarsi, perché in data 13 [recte, 14] agosto 2014 l'indirizzo di posta elettronica era stato disattivato (p. 5 della memoria difensiva).

Dalla documentazione prodotta dalla reclamante si desume con chiarezza che la notificazione per via telematica effettuata il 12 febbraio 2015 non andò a buon fine perché "l'utente non esiste" (doc. 2 della reclamante), in quanto l'indirizzo di posta elettronica non era più attivo.

Ora, una volta accertata la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di società cancellata dal registro delle imprese – non obbligata a mantenere il sistema p.e.c., in quanto non più iscritta al registro, secondo quanto si evince dal citato art. 16 d.l. n. 185/2008 – tra le ragioni di impossibilità della notificazione espressamente previste dall'art. 15 l.fall. non può essere inclusa la (legittima) disattivazione del servizio, a meno di ritenere, con una inammissibile estensione della *fiotio iuris* affermata dalla suprema corte con riferimento alla sede legale dell'impresa, che la società sia tenuta a mantenere attivo fino alla scadenza del termine di cui all'art. 10 l.fall. l'indirizzo di posta elettronica certificata. Pare, dunque, corretto ritenere che la conoscibilità del ricorso per la dichiarazione di fallimento debba, in questo caso, essere garantita mediante la notificazione dell'atto nelle forme ordinarie

Nella vicenda in esame, la comunicazione a cura della cancelleria non è mai pervenuta, perché l'indirizzo di posta elettronica della P. W. s.r.l. era stato disattivato (14 agosto 2014), in concomitanza con la cancellazione della società dal registro delle imprese (28 agosto 2014, a seguito di domanda presentata il 12 agosto 2014), sicché la Banca istante non avrebbe dovuto far ricorso al procedimento notificatorio di cui all'art. 15, co. 3, l.fall., e insistere nel seguire l'iter procedimentale delineato dalla norma, ciò a più forte ragione dopo che la cancelleria aveva ricevuto dal gestore la comunicazione "l'utente non esiste".

La notifica va dunque ritenuta inesistente e da tale rilievo discende la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente rimessione degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (sull'applicabilità della norma in tale ipotesi, v. Cass. civ., sez. I, 11-07-2013, n. 17205), posto che il termine di cui all'art. 10 l.fall. non è ancora decorso.

In ragione della novità della questione trattata, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

definitivamente decidendo nel procedimento di reclamo n. 1002/2015 r.g. promosso da P. W. s.r.l. in liquidazione, nei confronti del Fallimento P. W. s.r.l. in liquidazione e della Banca del Monte dei Paschi di Siena, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 53/2015 del tribunale di Treviso,

- dichiara la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento n. 53/2015 del tribunale di Treviso e dispone la rimessione degli atti al giudice di primo grado;
- dichiara interamente compensate tra la parte reclamante e la Banca del Monte dei Paschi di Siena le spese di lite.

Così deciso a Venezia, il 2 luglio 2015.-

il consigliere estensore
Paola Di Francesco

il Presidente
Vittorio Rossi

IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

6 LUG 2015



IL CANCELLIERE

Dott.ssa Carla Greco

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi - 6 LUG. 2015

Inviare copie autentiche sentenza agli
Ufficiali Giudiziali di VE TV al 16 co
per notifica ai sensi artt. 17-18 L. FALLIRE
Venezia - 6 LUG. 2015

Il Cancelliere

CAVE alla sez. fell.
Trib. Treviso
a REG. ITALESE,
Consiglio Notarile
Arluino Notarile
TREVISO

